

Il processo e le sentenze inventate da ChatGpt. Cosa dice la legge

a cura della redazione [Economia](#)



Il caso giudicato a Firenze rappresenta un primo punto su una tematica che fa discutere: non è necessariamente una colpa grave, ma il controllo umano è sempre indispensabile

L'ascolto è riservato agli abbonati premium

17 APRILE 2025 AGGIORNATO ALLE 16:51 2 MINUTI DI LETTURA

Un avvocato usa ChatGpt come aiuto a redigere un atto processuale. Il problema è che i riferimenti a precedenti favorevoli, attribuiti alla Corte di Cassazione, sono inesistenti. Probabilmente non se ne accorge, o prende per vero il prodotto dell'IA e l'assicurazione – anche dietro una seconda interrogazione alla piattaforma – che si tratti di fonti reali. Ma la controparte se ne rende conto e parte al contrattacco.

In ambito legale sta facendo molto discutere (e riflettere) [quanto recentemente giudicato dal Tribunale di Firenze](#) - nell'ambito di un caso contraffazione del marchio e violazione del diritto d'autore – perché mette il mondo del diritto di fronte ai dilemmi sull'impiego dell'IA e a come affrontare le sue “allucinazioni”, ovvero il confezionamento di contenuti verosimili ma in realtà infondati.

Paolo Zucchinali, avvocato dello studio Trifirò & Partners, mette ordine nella vicenda.

Il caso portato all'attenzione del giudice del tribunale civile di Firenze, è di assoluta novità – spiega Zucchinali – perché coinvolge l'intelligenza artificiale che negli ultimi anni è oggetto di commenti e analisi sui media ma ancora non aveva messo piede in una causa. Infatti, nel caso in esame l'errore attribuito al difensore dal suo avversario è di avere citato precedenti di sentenze inesistenti abusando dello strumento processuale; e la difesa del professionista si è basata, sotto il profilo soggettivo, sul difetto di colpa grave, riconoscendo un mero omesso controllo dell'operato di una collaboratrice di studio che avrebbe usato un programma di intelligenza artificiale ad insaputa del difensore.

Il fatto interessante rilevato dalla sentenza è, tuttavia, che il programma di intelligenza artificiale non solo aveva dato risultati erranei, non mantenendo la promessa di infallibilità ma, a seguito di una seconda interrogazione, li avrebbe confermati come veritieri: sono proprio le “allucinazioni” di questi modelli di IA generativa.

Cosa ha stabilito il Tribunale? Intanto, chiarisce Zucchinali, non ha deciso la questione sulla base di un divieto assoluto di uso di strumenti di intelligenza artificiale ma non ha mancato di censurare l'omessa verifica dell'effettiva esistenza dei precedenti giurisprudenziali che resta doverosa sempre, quale mezzo di ricerca venga utilizzato.

Con l'ordinanza del 14 marzo ha fissato dunque il principio che l'avvocato che redige l'atto utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale non necessariamente agisce con mala fede, colpa grave né commette abuso del processo, insomma non necessariamente promuove una cosiddetta "lite temeraria" che è punita dalla procedura civile. Per "lite temeraria" si intendono condotte specialmente gravi (ad esempio difese macroscopicamente infondate) che vanno oltre la regola della normale lealtà e probità nel processo. C'è una duplice condizione, però: che il legale non porti alcuna responsabilità basata su colpa grave e, allo stesso tempo, che non risulti provata alcuna lesione dell'imparzialità del giudizio.

Così la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria è stata rigettata perché le difese supportate dai falsi precedenti erano già state dedotte in modo corretto negli atti precedenti e quindi non hanno fuorviato il giudizio. E, sotto altro profilo, perché l'istante non aveva allegato o dimostrato di avere subito danni effettivi dalla condotta processuale asseritamente illecita.

Come si vede, la sentenza non tratta direttamente il caso di atti che siano scritti in tutto o in parte da macchine e non dal legale ma ricorda che il controllo umano è sempre indispensabile; tuttavia, la questione del ruolo dell'intelligenza artificiale nel processo si affaccia al caso e ci invita sin da ora ad ogni necessaria riflessione deontologica per il futuro, spiega ancora Zucchinali.

La domanda che si pone è la seguente: se l' IA può redigere una memoria e una comparsa, prima gli avvocati o poi i giudici di giudici, possono fidarsi completamente del risultato delle macchine? Trattandosi di prestazioni di professioni intellettuali – annota Zucchinali in conclusione – la questione è deontologica, etica e culturale ma va affrontata ora, aggiornando le regole esistenti a presidio della giustizia e cercando un bilanciamento tra innovazione tecnologica e i diritti che sono, in ultima analisi, degli uomini.